

ALLEGATO A

Bando per l'attuazione della sottomisura 11.1 "Introduzione dell'agricoltura biologica" del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020 – annualità 2020

Sommario

1	Descrizione delle finalità del tipo di operazione.....	2
2	Condizioni di ammissibilità.....	2
3	Criteri di selezione delle domande	3
4	Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili	4
5	Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazione.....	5
6	Limitazioni.....	6
7	Fissità degli appezzamenti	7
8	Determinazione delle superfici.....	7
9	Definizione del quadro finanziario	7
10	Adempimenti procedurali	7
10.1	Domanda di aiuto e di pagamento	7
10.2	Domanda di estensione.....	8
10.3	Modifiche, termini, ritardi	9
10.4	Mancata presentazione della domanda annua di pagamento	9
10.5	Fasi del procedimento prima annualità	10
10.6	Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari	10
11	Condizionalità	11
12	Requisiti minimi.....	11
13	Attività agricola	12
14	Clausola di revisione	12
15	Causa di forza maggiore	12
16	Comunicazione per cause di forza maggiore	12
17	Cessione.....	13
17.1	Cessione totale	13
17.2	Cessione parziale	13
17.3	Subentro negli impegni in caso di decesso del beneficiario	14
18	Rinunce agli impegni.....	14
19	Istruttoria dei recuperi	15
20	Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento.....	15
21	Dimostrazione della corretta esecuzione degli impegni	15

1 DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL TIPO DI OPERAZIONE

La sottomisura ha come obiettivo la conservazione della biodiversità a livello di agroecosistema, la conservazione dei paesaggi, la riduzione dell'inquinamento delle risorse idriche, dell'erosione e della perdita di fertilità dei suoli contribuendo inoltre alla riduzione dell'emissione dei gas serra.

La sottomisura vuole sostenere nelle aziende agricole l'introduzione del metodo di produzione biologica, pertanto l'impegno consiste nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alla Delibera di Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2018 e s.m.i. e alla Delibera di Giunta regionale n.431/2020.

2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Beneficiari

I beneficiari devono essere:

- in attività ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” - art.3 “Agricoltore in attività” alla data di presentazione della domanda.
- iscritti all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (l.154/2016 art.7 comma 4) successivamente al 31 dicembre 2019. La notifica deve risultare nello stato di “pubblicata” sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).
- iscrivibili all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (l.154/2016 art.7 comma 4) a condizione che la ricezione e conseguente protocollazione informatica della notifica iniziale per l'iscrizione all'Elenco sia antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e che l'iscrizione all'elenco pubblico sia avvenuta almeno una settimana prima della data di approvazione della graduatoria. La notifica iniziale deve risultare nello stato di “Presentata/Rilasciata” sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).

Sono esclusi dal sostegno coloro che nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, per uno dei seguenti reati in materia di lavoro ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute

e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;

- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

Superficie

La superficie minima a premio deve essere pari ad almeno 1 ha, eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è 0,5 ha interamente interessati da tali colture.

L'impegno di durata quinquennale, annualmente prorogabile fino a 7 anni, deve interessare l'intera superficie dell'UTE.

L'UTE deve essere totalmente oggetto di conversione al metodo di produzione biologica al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

I criteri di ammissibilità relativi ai beneficiari e alle superfici devono essere presenti contemporaneamente e sono determinati con riferimento all'assenza di iscrizione nell'Elenco degli Operatori Biologici e all'assenza di applicazione del metodo biologico sull'UTE dal 01/01/2019 e fino al 31/10/2019.

Il venir meno delle condizioni di ammissibilità determina la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato.

3 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I criteri vengono verificati e valutati con riferimento all'ultimo piano di coltivazione oggetto della domanda di aiuto.

Principi	Criteri	Punti
I Grado di svantaggio (zona Montana)	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona montana" >60%	6
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nella zona montana >30% e ≤ 60%	3
II SITI Natura 2000	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in Zone natura 2000 >50%	10
III Aree Protette e sir fuori natura 2000	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in aree protette e Sir fuori Natura 2000 >50%	3

I punteggi di cui ai principi II e III non sono cumulabili.		
IV Coesistenza SITI Natura 2000 e Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000 (*)	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 e aree protette e sir >50	3
V Aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006 (**)	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in Zona di salvaguardia >50%	6
VI Zone ZVN	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN>50%	5
I punteggi di cui ai principi V e VI non sono cumulab		
Coesistenza aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006 e Zone ZVN (*)	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in aree di salvaguardia e in ZVN >50%	5

I criteri di cui ai principi II e III fanno riferimento alla L.R. n. 30/2015 e s.m.i.

(*) % raggiunta dalla sommatoria delle due tipologie di aree; nel caso di sovrapposizione delle aree la porzione sovrapposta si conteggia una sola volta.

(**) Il criterio di cui al punto V “Aree di salvaguardia ai sensi dell’art.94 del D. Lgs. n.152/2006” è attivato solo a seguito della disponibilità delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia sull’anagrafe dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) almeno 10 giorni prima della stesura della graduatoria da parte di ARTEA e dalla possibilità di consultazione da parte delle aziende.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

4 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI

L’impegno, di durata quinquennale, annualmente prorogabile fino a 7, consiste nel rispetto del metodo di produzione biologica definito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.

L'impegno consiste inoltre nel rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito al dosaggio e alla coltura oggetto dell'intervento e nella presenza del registro delle produzioni vegetali richiesto dalla normativa sul metodo dell'agricoltura biologica.

Il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso individuati da ARTEA (Decreto n. 140/2015).

Il premio maggiorato per i seminativi e pascoli collegati all'allevamento condotto con il metodo biologico è concesso esclusivamente alle UTE con consistenza minima dell'allevamento uguale o superiore a 5 UBA.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del pagamento fino all'esclusione dal beneficio.

Con delibera di Giunta Regionale n. 915 del 17 luglio 2019 e s.m.i. sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del DM 18 gennaio 2018, n. 15 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.

La stessa delibera riporta le disposizioni regionali in merito al mantenimento delle condizioni di ammissibilità.

5 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRE MISURE/SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONE

- Vite: 840 €/Ha
- Olivo e altre arboree: 720 €/Ha
- Castagneto da frutto: 380 €/Ha
- Seminativo collegato ad allevamento biologico: 308 €/Ha
- Seminativo: 293 €/Ha
- Pascolo collegato ad allevamento biologico: 126 €/Ha
- Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 480 €/Ha

Sono possibili combinazioni sulla stessa superficie solo con le operazioni 10.1.1 e la misura 10.1.5 con i seguenti premi:

In combinazione con l'operazione 10.1.1:

1. Seminativi - Semina su sodo: 434 euro/ha
2. Inerbimento delle colture arboree specializzate: 830 euro/ha di vigneto
3. Inerbimento delle colture arboree specializzate: 730 euro/ha di oliveto e altre arboree
4. Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose: 368 euro/ha di seminativo

In combinazione con l'operazione 10.1.5

- Olivo e altri fruttiferi: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 244 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazioni viene riconosciuto solo il premio maggiore tra l'operazione e la misura.

Dopo due annualità di impegno il premio annuale ad ettaro di superficie agricola è quello sotto riportato:

- Vite: 700 €/Ha
- Olivo e altre arboree: 600 €/Ha
- Castagneto da frutto: 300 €/Ha
- Seminativo collegato ad allevamento biologico: 275 €/Ha
- Seminativo: 244 €/Ha
- Pascolo collegato ad allevamento biologico: 105 €/Ha
- Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 400 €/Ha

In combinazione con l'operazione 10.1.1:

5. Seminativi - Semina su sodo: 434 euro/ha
6. Inerbimento delle colture arboree specializzate: 830 euro/ha di vigneto
7. Inerbimento delle colture arboree specializzate: 730 euro/ha di oliveto e altre arboree
8. Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose: 368 euro/ha di seminativo

In combinazione con l'operazione 10.1.5

- Olivo e altri fruttiferi: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 244 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazioni viene riconosciuto solo il premio maggiore tra l'operazione e la misura.

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura principale.

E' prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al par. 2 Condizioni di ammissibilità o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

6 LIMITAZIONI

La formazione dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento è subordinata all'approvazione, da parte degli uffici della Commissione Europea, della modifica del piano finanziario del PSR 2014-2020.

Il pagamento del quinto anno di impegno con le risorse della programmazione 2021 – 2027 è condizionato all'approvazione del regolamento di transizione definitivo e dal verificarsi delle condizioni che saranno stabilite dal regolamento stesso e dai relativi atti delegati. I beneficiari del bando sono comunque tenuti al rispetto degli impegni per un periodo di cinque anni.

L'impegno ha durata quinquennale, annualmente prorogabile fino a 7 anni, a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto e deve interessare l'intera

superficie dell'UTE condotta a qualsiasi titolo dal richiedente. Le superfici ammesse a sostegno devono essere presenti nel piano di coltivazione nell'annualità di riferimento della domanda; sono ammesse a sostegno solo le superfici per cui si può dimostrare un valido titolo di conduzione a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura principale.

L'UTE oggetto dell'impegno deve essere condotta totalmente secondo i metodi dell'agricoltura biologica.

Fermo restando il periodo di conversione regolamentare, il pagamento del sostegno relativo all'introduzione è riconosciuto per massimo due annualità per tutte le superfici ammissibili; per le restanti annualità è concesso il premio relativo al mantenimento del metodo di produzione biologica.

Il premio maggiorato per i seminativi e pascoli collegati all'allevamento condotto con il metodo biologico è concesso esclusivamente alle UTE con consistenza minima dell'allevamento uguale o superiore a 5 UBA

7 FISSITÀ DEGLI APPEZZAMENTI

Nel rispetto di quanto riportato al paragrafo "condizioni di ammissibilità" le superfici interessate dall'impegno non possono ridursi o variare nel corso del periodo di impegno quinquennale, pertanto l'impegno si applica ad appezzamenti e ad ettari fissi.

La riduzione della superficie soggetta ad impegno e ammessa a pagamento comporta la riduzione e il recupero delle somme eventualmente già erogate per le superfici in diminuzione e può portare alla revoca del sostegno.

Sono fatti salvi i casi di subentro di cui al paragrafo "Cessione".

8 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI

L'accertamento delle superfici ammissibili a pagamento avviene ai sensi del regolamento delegato (UE) n.640/2014, Capo IV.

9 DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

Le risorse stanziare a copertura dei primi 4 anni di impegno è pari a 4.000.000 di euro, come stabilito dalla decisione di G.R. n.41/2020 e nella prima annualità per l'attivazione del presente bando sono stanziare risorse pari a 1.000.000 di euro.

10 ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Le domande di aiuto e pagamento contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

10.1 DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s. m. e i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema

informativo ARTEA. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce la richiesta di adesione alla sottomisura 11.1 "Introduzione dell'agricoltura biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

I soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del piano di coltivazione grafico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA ai sensi del DM 162/2015 e del Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Deve comunque essere presentata una sola domanda anche se si intende sottoporre ad impegno più UTE. In ogni caso, vale l'ultima domanda presentata, nei termini, per la presente sottomisura.

Con la domanda di aiuto/estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto, ai fini del pagamento il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda per le superfici ammessi a premio.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta il tetto massimo liquidabile con le successive domande di pagamento, fatti salvi i casi previsti dalla DGR 67/2018.

L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile con le successive domande di pagamento, a seguito di modifica del piano di coltivazione grafico, è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

10.2 DOMANDA DI ESTENSIONE

La domanda di estensione a seguito dell'acquisizione di nuove superfici è considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria. Le domande di estensione sono ammesse esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni; indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento, le nuove superfici acquisite sono comunque

soggette ad impegno. Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale ma consentono l'estensione alle nuove superfici dell'ammissione a premio per il restante periodo dell'impegno iniziale. Non sono considerate estensioni ai fini dell'ammissibilità a pagamento, le superfici sottoposte ad impegno con la prima domanda di aiuto che per qualsiasi motivo non erano eligibili a pagamento ma lo diventano per scelte colturali e/o imprenditoriali.

Con la domanda di aiuto/estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE.

10.3 MODIFICHE, TERMINI, RITARDI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali deroghe dettate da regolamenti unionali.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

In caso di proroghe unionali al termine di presentazione delle domande, i termini per i ritardi e le modifiche sono prorogati di conseguenza.

10.4 MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA DI PAGAMENTO

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento e/o del piano di coltivazione grafico comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento della domanda; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Al soggetto che non presenta domanda di pagamento e/o il piano di coltivazione grafico viene attribuita una classe di rischio superiore per l'estrazione del campione per il controllo in loco negli anni successivi alla mancata presentazione della domanda annua di pagamento.

10.5 FASI DEL PROCEDIMENTO PRIMA ANNUALITÀ

Presentazione delle domande di aiuto e della prima domanda di pagamento*	A far data dall'approvazione del presente atto con termine ultimo al 15 maggio 2020
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativa ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro il 31 dicembre 2020
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio delle tre annualità successive alla presentazione della prima domanda di pagamento **

*La prima domanda di aiuto vale anche come prima domanda di pagamento.

**Il pagamento del quinto anno di impegno è condizionato all'approvazione del regolamento di transizione definitivo e al verificarsi delle condizioni che saranno stabilite dal regolamento stesso e dai relativi atti delegati e sarà riconosciuto con le risorse della programmazione 2021 – 2027. Pertanto per la presentazione dell'ultima domanda di pagamento saranno predisposte specifiche indicazioni.

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 16 maggio 2020.

Per la compilazione della domanda di aiuto è propedeutica la validazione del fascicolo aziendale effettuata nel 2020 tramite la compilazione di un piano di coltivazione grafico (PCG) presentato prima della domanda di aiuto.

Le indicazioni ivi contenute sono necessarie alla stesura della graduatoria e alla definizione del tetto massimo liquidabile con la prima domanda di pagamento.

Con la domanda di aiuto/estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE.

Con la prima domanda di pagamento (15 maggio 2020) sono ammesse a premio le colture autunno vernine 2019-2020 e le primaverili 2020.

Al 15/05/2020 è presentata la prima domanda di pagamento sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda di pagamento stessa ed in cui le superfici precedentemente dichiarate con la domanda di aiuto sono effettivamente richieste a pagamento.

Eventuali riduzioni di superfici per perdita del titolo di possesso presenti nelle domande di pagamento 2020 rispetto alla domanda di aiuto sono trattati come scostamenti ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, Capo IV, salvo il caso in cui il richiedente non abbia esplicitamente rinunciato a questi terreni in sede di domanda di aiuto.

Le domande di pagamento annue fanno riferimento all'ultimo piano di coltivazione grafico presentato dal richiedente prima della presentazione della domanda di pagamento stessa ai sensi dell'art. 9 del DM 162/2015.

10.6 FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro il 31 dicembre 2020 ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande, con l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

Le eventuali comunicazioni di rinuncia/subentro presentate la settimana precedente alla data ultima per l'approvazione della graduatoria sono istruite solo successivamente all'approvazione della graduatoria stessa.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it)

11 CONDIZIONALITÀ

Le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2019 :“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e dalla delibera di GR n. 631/2019: “Delibera di GR n. 632/2018 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 17 gennaio 2019 - Sostituzione allegato A” e s.m.i.

Le regole di condizionalità e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alle disposizioni nazionali e regionali.

12 REQUISITI MINIMI

I requisiti minimi da rispettare sono quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 7 al DM 5 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e alle delibere di GR n.1126/2016, n.1023/2017 e n.993/2019: “Modifiche alla delibera di G.R. n. 1023/2017 relativa al Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze relative ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima. Sostituzione allegati”

I requisiti minimi e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza.

13 ATTIVITÀ AGRICOLA

Sulle superfici ammesse a premio, il beneficiario deve svolgere un'attività agricola minima così come definita dal Decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 art.2 lettera a) e b) e s.m. e i. in attuazione del Reg.(UE) n.1307/2013, art.4, par.1 lettera c) punti ii) e iii).

Le riduzioni e le fattispecie di rifiuto o revoca dell'aiuto in caso di mancato svolgimento dell'attività minima di cui sopra sono definite dalla delibera di GR n. 1126/2016.

14 CLAUSOLA DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola che prevede la possibilità della revisione degli impegni da rispettare da parte del beneficiario in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantire la possibilità dell'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'obbligo di rispetto degli impegni cessa, senza rimborso di quanto già percepito.

15 CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

16 COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati per iscritto all'ufficio responsabile di ARTEA, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

17 CESSIONE

17.1 CESSIONE TOTALE

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

- il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione va inviata entro tale termine;
- l'UTE acquisita ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'UTE, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente.

Se il cessionario possiede una UTE ma non è già beneficiario dello stesso tipo di operazione o misura, e a seguito della cessione viene a crearsi una sola UTE, l'impegno grava sull'intera; il pagamento è riconosciuto per l'importo ammesso con la domanda di aiuto del cedente. In occasione della prima domanda di pagamento in qualità di cessionario, se il bando lo consente, potrà essere fatta domanda di estensione relativamente alle superfici oggetto di impegno ma non a premio.

17.2 CESSIONE PARZIALE

Nel caso di cessione parziale viene pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

In presenza di cessione parziale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro parziale (di superfici e non dell'intera UTE) è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione va inviata entro tale termine;
2. le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha recupero dei premi eventualmente erogati sulle superfici oggetto di cessione.

In caso di cessione parziale di superfici si possono verificare i seguenti casi:

- la cessione di superfici avviene fra due beneficiari dello stesso tipo di operazione. In tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione del quinquennio gravante sulle superfici acquisite.
- le superfici vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario dello stesso tipo di operazione. In tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dal tipo di operazione; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente.

Al cessionario viene riconosciuto il premio per le superfici acquisite per il restante periodo di impegno gravante sulle stesse. L'intera UTE è comunque soggetta ad impegno ma le superfici già in possesso del concessionario possono essere ammesse a pagamento solo a seguito di domanda di estensione.

17.3 SUBENTRO NEGLI IMPEGNI IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di invocare la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, alla comunicazione del subentro non si applicano i termini dei 60 giorni previsti nel presente atto

18 RINUNCE AGLI IMPEGNI

Fatto salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione del Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

19 ISTRUTTORIA DEI RECUPERI

L'ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

20 CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dalla presentazione delle domande.

In ogni caso ARTEA., a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

21 DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli elementi minimi utilizzati ai fini dei controlli sono:

Presenza registri aziendali.

Rispetto prescrizioni da etichetta.

Corretta applicazione del metodo di produzione biologica.